Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1998 l'arch.
S.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Battipaglia esponendo che con Delib. Giunta Comunale 14 novembre 1996, n. 1095, il convenuto aveva accettato l'offerta di esso attore per la predisposizione di una "idea progetto" relativa al rifacimento della rete fognaria nel comune, e ciò al fine di potere concorrere all'assegnazione del contributo finanziario del programma operativo F.E.S.R. per l'annualità 1997.
Nell'atto deliberativo era stato precisato che la prestazione dell'arch. S. era offerta a titolo gratuito per motivi di ordine sociale e di convenienza e che la "gratuità" afferiva solo ed esclusivamente all'idea progetto, non ad altre e diverse prestazioni professionali. In esecuzione della delibera, controfirmata per accettazione dal S., quest'ultimo aveva realizzato l'idea progetto mettendola a disposizione del Comune il quale, con nota dell' 11 agosto 1997, aveva comunicato l'accettazione da parte della Regione Campania del progetto (idea) di risistemazione della rete fogniaria e l'inclusione dello stesso tra quelli tecnicamente idonei ed ammessi alla successiva fase esecutiva, e richiedeva al S. i progetti preliminari al fine di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'iter volto all'ottenimento dei finanziamento".
L'arch. S. aveva aderito alla richiesta ed aveva consegnato copia delle relazioni tecnico-descrittive relative al progetto(idea).
Con telegramma del 28 agosto 1997 il Comune aveva comunicato che le relazioni tecnico - descrittive erano, da sole, insufficienti per l'approvazione del progetto al fine del finanziamento e, sempre in forza della Delib. n. 1095 del 1996, aveva richiesto la consegna dei grafici di progetto complessivamente considerati (progetto generale esecutivo).
Con nota del 4 settembre 1997 il S., pur dichiarando la disponibilità immediata alla consegna degli elaborati del progetto generale esecutivo (anche per evitare ogni danno all'Ente), aveva precisato che la gratuità della prestazione riguardava la sola idea progetto e non il progetto generale esecutivo richiesto, riservandosi, quindi, ogni ragione ed azione successiva.
Il progetto generale esecutivo era stato regolarmente consegnato al Comune di Battipaglia, completo di n. 80 tavole e successivamente finanziato dalla Regione Campania comprese le spese di progettazione (idea progetto e progetto esecutivo), pari a L. 962.267.633, per lavori di importo prossimo a 23 miliardi circa.
L'arch. S., avuta notizia dell'avvenuta approvazione da parte della Regione del Piano e del conseguente finanziamento, aveva richiesto al Comune di Battipaglia quanto dovuto a titolo di compenso per prestazioni professionali relativamente alla progettazione esecutiva in oggetto. Tanto premesso, e rilevato ulteriormente che la richiesta non aveva avuto alcun seguito, il S. chiedeva la condanna del convenuto, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, a pagare la somma di L. 962.267.633, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi il contraddittorio il Comune di Battipaglia, negando tra l'altro di aver mai richiesto al S. la redazione di progetti esecutivi, chiedeva il rigetto

della domanda avversaria.
Con sentenza del 12 gennaio 2000 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta dal S.; e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza del 16 maggio - 23 ottobre 2002 contro la quale S.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Il Comune di Battipaglia non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 e segg. c.c., e della L. n. 794 del 1942 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per non avere la Corte d'appello tenuto conto che le motivazioni idonee a giustificare la gratuità della prestazione nel contratto d'opera professionale, in quanto dirette a vincere la presunzione di onerosità stabilita per legge, debbono essere indicate espressamente nel contratto; e nel caso di specie non potrebbe considerarsi sufficiente il mero e generico riferimento, contenuto nella delibera di incarico, a ragioni di ordine sociale e di convenienza.
Il motivo è infondato. Invero la Corte d'appello, dopo aver richiamato il principio, ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo cui nel contratto di prestazione d'opera ex art. 2225 c.c., il professionista può rinunciare al compenso e la pattuzione relativa alla gratuità dell'incarico deve ritenersi valida quando vi siano comunque ragioni idonee a giustificarla, tra cui eventuali motivi di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio (cfr. in argomento, tra le altre.
Cass. 30 maggio 2002, n. 7910); e dopo aver precisato che il contenuto della delibera n. 1095 del 14 novembre 1996 era stato espressamente accettato dal ricorrente, si da doversene affermare il valore contrattuale, ha ritenuto di ravvisare le ragioni di ordine sociale e di convenienza personale idonee a giustificare la gratuità dell'incarico nel richiamo, contenuto nella delibera, all'esigenza di far fronte alla razionalizzazione ed all'adeguamento della rete idrica e fogniaria, ciò che permetteva altresì di concorrere all'assegnazione del contributo finanziario dell'U.E. Il servizio reso - mediante l'apprestamento di un'idea progettuale idonea a consentire all'Ente l'accesso al quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo delle regioni in ritardo - alla collettività di cui il professionista faceva parte, e la notevole qualificazione professionale che ne sarebbe derivata, sono stati individuati come elementi tali da integrare in senso obiettivo quel concetto di convenienza che consente di derogare al criterio della normale onerosità della prestazione del professionista nel contratto d'opera professionale e la cui sussistenza può essere in concreto ravvisata anche se non espressa con formule specifiche e particolari.
Tale risultato interpretativo, costituendo il frutto della valutazione della volontà contrattuale spettante al giudice del merito, si sottrae ad ogni censura sotto il profilo del contrasto con norme giuridiche; nè il ricorrente ha indicato quali sarebbero i vizi di illogicità o incongruenza della motivazione censurabili sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 c.c., e segg., e delle norme processuali (non meglio specificate) in tema di prova, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'eventuale gratuità della

prestazione relativa all'idea progetto, non dispensava il Comune dal corrispondere il compenso dovuto per le prestazioni professionali non ricomprese in quest' ultima.
Il motivo è inammissibile giacchè il ricorrente, sotto il profilo della violazione di norme di legge e del vizio di motivazione, ha inteso in realtà prospettare N^Vt una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta dal giudice d'appello, affidando altresì il tentativo di introdurre un'analisi del merito (estraneo all'ambito del giudizio di legittimità)ad un motivo di ricorso mediante il quale, in difetto del requisito di specificità (che avrebbe imposto di esporre censure aderenti alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata) e di quello dell'autosufficenza, il S. da un lato non si è fatto carico delle precise ragioni indicate in sentenza per escludere che fosse stato conferito l'incarico della progettazione esecutiva, dall'altro lato non ha indicato in quale momento o con quali atti difensivi sia stata prodotta la documentazione idonea a comprovare l'esecuzione dell'asserito progetto esecutivo e, conseguentemente, a contrastare l'affermazione del giudice d'appello secondo cui tale documentazione ed i relativi elaborati non erano stati prodotti neppure in sede di gravame.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., e delle norme di cui al D.Lgs. n. 77 del 1994, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto che il Comune di Battipaglia ha utilizzato il progetto esecutivo predisposto da esso ricorrente, progetto che è stato finanziato nell'abito del programma F.E.R.S. E poichè in base alla normativa richiamata nella sentenza impugnata (L. n. 144 del 1989 e D.Lgs. n. 77 del 1995) l'atto negoziale conserva validità nel rapporti tra i privati e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura solo nel caso di nullità del contratto derivante dalla violazione degli obblighi in tema di copertura finanziaria, ne deriverebbe che nel caso in esame l'azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune non poteva essere esclusa.
Il motivo è infondato. Costituisce ormai orientamento consolidato di questa Corte - a seguito della composizione del contrasto interpretativo attuata dalla Sezioni Unite con sentenza 28 giugno 2005, n. 13831 - che la delibera mediante la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista l'incarico della compilazione di un progetto per un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, e che 1^inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso ed implicando il diritto dell'ente alla ripetizione di eventuali acconti versati in esecuzione del contratto stesso.
Dal combinato disposto dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 284, comma 1, e art. 288, (normativa disciplinante la fattispecie in esame "ratione temporis") le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi comportanti spese, e non contenenti l'indicazione dell'ammontare di esse e dei mezzi per farvi fronte, sono nulle perchè adottate in violazione di legge.
La ratio di tale sanzione non riposa soltanto su un'esigenza di contabilità

pubblica, ma anche sulla tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e, quindi, al buon andamento della pubblica amministrazione in un quadro di certezza e di trasparenza che ha fondamento costituzionale (art. 97), secondo un principio generale che si è perpetuato nell'ordinamento degli enti locali territoriali (cfr. la L. 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, il cui art. 55, comma 5, sanziona a pena di nullità gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria).
Poichè nella specie non risulta che la delibera con la quale è avvenuto il conferimento dell'incarico contenesse la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, correttamente la Corte d'appello ha rigettato la domanda di indebito arricchimento proposta dal ricorrente.
Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo pronunciare sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008